



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 98 /2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

Alberto MINGARELLI - Presidente

Rossana DE CORATO - Consigliere

Andrea COSTA – Primo Referendario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37415** del registro di segreteria, sui conti giudiziali n.ri 15021, 15043, 17255 e 17319, relativi rispettivamente agli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020 resi da **NOVA APULIA s.c.ar.l.**, con sede legale in Lecce, alla via Cesarea Abba, n. 34, CF e PI: 04596360752, in persona del suo legale rappresentante p.t.;

Vista la relazione integrativa alla relazione n. 313/2023 del Magistrato istruttore;

Uditi nell'udienza pubblica del 2 aprile 2025 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Maria Teresa Savino - relatore il Primo Referendario Andrea Costa - il P.M., in persona del S.P.G. Maria Stefania Balena, nessuno comparso per l'Agente contabile;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione istruttoria n. 313/2023, il Magistrato relatore deferiva



al Collegio i conti giudiziali n.ri 15021, 15043, 17255 e 17319, relativi rispettivamente agli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020, resi dalla Nova Apulia s.c.a.r.l. (di seguito anche Nova) inerenti al servizio di biglietteria per l'ingresso al Castello Svevo di Bari.

2. Con sentenza/ordinanza n. 33/2024, cui si rimanda con riferimento alla ricostruzione della vicenda per ragioni di sintesi, il Collegio dichiarava l'irregolarità dei sopra citati conti e disponeva la restituzione degli atti al Giudice designato per il completamento dell'istruttoria con riferimento ai seguenti aspetti:

- l'esatta quantificazione di quanto dovuto dalla Nova a titolo di interessi per il ritardo nel versamento nelle casse dell'Amministrazione con riferimento all'annualità 2019 relativamente al Castello Svevo di Bari;
- la conferma dall'Amministrazione che il versamento effettuato dalla Nova a titolo di percentuale sui ricavi (c.d. CPR) relativamente ai due semestri 2018 e al primo semestre 2019 comprendesse anche la quota parte di quanto dovuto relativamente al Castello Svevo di Bari.

3. Con Relazione integrativa depositata in data 16 gennaio 2025, il Magistrato deferente ha riferito in merito all'esito dell'ulteriore istruttoria svolta, a seguito della precitata decisione, segnalando che l'Amministrazione, con nota del 17.5.2024, ha fornito i seguenti chiarimenti: - *«l'importo corrisposto [da Nova Apulia] ammonta a 441,36 euro. Si precisa che questo Ufficio ha effettuato la richiesta (prot. n. 5359 del 13.12.2019) per il recupero degli interessi maturati dall'Amministrazione in relazione al ritardo del versamento a consuntivo delle somme versate nell'anno 2019 e quindi relativo alle mensilità*



corrisposte da gennaio ad agosto. Per gli incassi effettuati da settembre a dicembre 2019, corrisposti dal concessionario nel corso del 2020, l'amministrazione non ha provveduto ad inviare alcuna richiesta»;

- quanto ai corrispettivi percentuali *royalty* (CPR) versati dal concessionario relativamente ai due semestri del 2018 (€ 21.556,64) e al primo semestre del 2019 (€ 29.415,52), l'Amministrazione ha confermato che i citati importi sono comprensivi della quota relativa al Castello Svevo di Bari.

A seguito di richiesta da parte del Magistrato deferente relativamente alla produzione di copia delle quietanze di pagamento inerenti ai versamenti effettuati dall'Agente contabile, l'Amministrazione ha rappresentato che *«La ricerca documentale delle quietanze condotta negli archivi di questo Ufficio è rimasta infruttuosa a causa di difficoltà connesse al cambiamento del sistema di protocollazione e archiviazione e alla quiescenza del funzionario allora responsabile dell'Ufficio Ragioneria. Sebbene questo Ufficio abbia puntualmente calcolato gli interessi di mora maturati dalle singole date di versamento dei corrispettivi dovuti, come si evince dai prospetti già depositati, l'unica quietanza che si è riusciti a recuperare, e che, pertanto, si allega è relativa agli interessi di mora dovuti per gli anni 2017 e 2018, comprensivi di 1.337,73 euro di penale per i primi nove mesi del 2018 per un totale di euro 1.458,96 [...]».*

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, il Magistrato istruttore, nel dare atto della conferma da parte dell'Amministrazione in merito al pagamento a titolo di CPR per gli anni 2018 e 2019, ha evidenziato che la DRM Puglia ha provveduto a una quantificazione parziale (€ 441,36) perché



relativa ai soli mesi gennaio-agosto 2019, di quanto dovuto (e corrisposto) dal concessionario Nova Apulia a titolo di interessi per il ritardo nel versamento del corrispettivo del servizio di biglietteria (CPB) con riferimento all'annualità 2019, ed ha omesso di quantificare (e sollecitare) il pagamento degli interessi di mora derivanti dal tardivo versamento dei CPB dovuti per il periodo settembre-dicembre 2019.

Ciò posto, il Magistrato deferente, nel richiamare la disposizione della Concessione che prevede il pagamento degli interessi per il caso di ritardato versamento di quanto dovuto, ha chiesto che l'Agente contabile sia condannato al pagamento della somma quantificata in € 354,19, derivanti dal versamento tardivo dei CPB relativi al periodo settembre-dicembre 2019.

4. La Procura regionale ha fatto pervenire il parere di competenza, concludendo con la richiesta di condanna dell'Agente contabile Nova Apulia scarl in favore della Direzione Regionale Musei – Polo museale per la Puglia al pagamento degli interessi di mora (€ 354,19), relativamente al ritardo con cui sono avvenuti i versamenti per il periodo settembre-dicembre 2019 e della quota percentuale *royalty* relativamente ai seguenti periodi: a) per secondo semestre 2017 pari a € 6.896,64; b) per il 2019 pari a € 12.234,63; c) per il 2020 pari a € 592,96.

L'Agente contabile, cui il decreto di fissazione dell'udienza è stato comunicato da parte dell'Amministrazione, non ha presentato alcuna osservazione.

5. All'udienza del 2 aprile 2025, nessuno presente per l'Agente contabile, il Pubblico ministero si è riportato al parere in atti.



La causa è stata quindi posta in decisione.

6. La questione sottoposta al Collegio attiene alla definizione del giudizio originato dalla Relazione di deferimento n. 313/2023 in merito ai conti giudiziali resi dalla Nova Apulia, a valle del completamento dell'istruttoria svolta dal Magistrato istruttore con riferimento alla richiesta di approfondimenti di cui alla sentenza/ordinanza n. 33/2024.

7. In particolare, con riferimento al profilo di irregolarità di cui al punto v) del paragrafo 1 della precitata decisione, inerente all'obbligo per il Concessionario, previsto dall'art. 11 della Convezione, di corrispondere alla Concedente una quota percentuale del 7,80% del fatturato conseguito per effetto dello svolgimento dei servizi aggiuntivi (quali audioguida, vendita prodotti editoriali etc.) (c.d. CPR), è ora possibile, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, quantificare l'importo non corrisposto dall'Agente contabile a tale titolo.

Ed infatti, la Nova Apulia risulta aver pagato quanto dovuto limitatamente al I semestre 2017, ad entrambi i semestri 2018 e I semestre 2019.

Per contro, non risultano corrisposti alla Concedente i seguenti importi:

- per il II semestre 2017, € 6.896,00;
- per il II semestre 2019, € 4.978,93 per Mostre ed € 1.616,78 per altri Servizi (cfr. allegati alle pec del Ministero del 17 aprile e 29 maggio 2023);
- per l'anno 2020, € 592,96.

L'Agente contabile va, dunque, condannato a pagare alla DRM – Puglia l'importo complessivo di € 12.629,67.

8. Quanto al supplemento istruttorio svolto dal Magistrato deferente in merito alla quantificazione delle somme dovute dall'Agente contabile a



titolo di interessi per il ritardato pagamento a consuntivo delle somme versate nell'anno 2019 nelle casse dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo (art. 4.3 dell'Allegato 4.a alla Convenzione), il Collegio non può che prendere atto di quanto precisato dalla DRM-Puglia, seppur senza il riscontro delle quietanze non reperibili per i motivi comunicati dall'Amministrazione nel corso dell'istruttoria, in merito all'avvenuto pagamento da parte dell'Agente contabile di quanto dovuto per interessi limitatamente al periodo gennaio-agosto 2019.

Resta, dunque, allo stato non eseguita l'obbligazione di pagamento degli interessi dovuti per il ritardo dei pagamenti effettuati per il periodo settembre-dicembre 2019.

Al riguardo, il Collegio ritiene di condividere la quantificazione effettuata dal Magistrato deferente secondo i criteri previsti dal rapporto convenzionale e pari all'importo di € 354,19.

9. In definitiva, la Nova Apulia va condannata al pagamento in favore della DRM-Puglia dell'importo complessivo di € 12.983,86 (€ 12.629,67 + € 354,19).

Sulla somma dovuta andranno aggiunti gli interessi e la rivalutazione fino al pagamento.

10. Le spese di lite seguono la condanna dell'Agente contabile e sono liquidate nella misura quale indicata dalla Segreteria con nota a margine.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando nel giudizio di conto iscritto al n. **37415** del registro di segreteria, condanna la **NOVA APULIA s.c.ar.l.**, come sopra



generalizzata, al pagamento, in favore del Ministero della Cultura –
Direzione Regionale Musei Puglia, dell'importo di € 12.983,86, oltre
accessori.

Condanna, altresì, la società al pagamento delle spese di giudizio, nella
misura quale indicata dalla Segreteria con nota a margine.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 2 aprile 2025.

L'Estensore

Il Presidente

Andrea Costa

Alberto Mingarelli

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di
giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 192,00.
Depositata in Segreteria in data 17 aprile 2025

Il Funzionario

Maria Teresa Savino